

n. 315/2025 r.g. vol.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima

composta da:

dott. Guido Santoro	Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon	Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento di reclamo ex art. 50 cod. crisi impr.
promosso da

**Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Vicenza** con sede in Vicenza (c.f. [REDACTED]), in
persona del referente dott.ssa [REDACTED], difesa
dall'avv. [REDACTED] del foro di Vicenza, domiciliato

in [REDACTED] presso lo studio dell'ultimo difensore

(reclamante)

nei confronti di

[REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED]
[REDACTED] (c.f. [REDACTED])

(reclamato contumace)

avverso

il decreto pronunciato il 22 maggio 2025 dal Tribunale di
Vicenza nel procedimento r.g. n. 80-1/2025 P.U.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'11 marzo 2025 l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza ricorreva al Tribunale di Vicenza, chiedendo l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

L'Organismo ricorrente sosteneva di essere creditore di [REDACTED] per l'attività prestata nell'ambito della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (procedura iniziata, ma poi estinta per rinuncia del ricorrente). Il gestore, dott. [REDACTED], aveva svolto "tutte le attività necessarie ai fini della proposizione del ricorso". [REDACTED] si era impegnato alla

corresponsione di Euro [REDACTED] oltre iva e spese forfettarie, “indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla L. 3/2012”.

Il Tribunale di Vicenza, con decreto pronunciato il 22 maggio 2025, rigettava il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse provato di essere creditore di [REDACTED].

Contro il decreto, notificato il 30 maggio 2025, l’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza proponeva reclamo, depositando ricorso il 18 giugno 2025.

Il reclamante sosteneva che la legittimazione del creditore prescindeva dal possesso di un titolo esecutivo, essendo sufficiente la prova del credito, nella specie risultante dalla scrittura, datata 6 dicembre 2020, in cui [REDACTED] si riconosceva debitore e s’impegnava al pagamento dei compensi dovuti all’Organismo di composizione della crisi (il gestore aveva compiuto tutta l’attività prevista; [REDACTED] assistito dall’avv. [REDACTED] aveva presentato ricorso al Tribunale di Vicenza per l’accordo di composizione della crisi, allegando la relazione redatta dal gestore dott. [REDACTED]; la domanda di omologazione era poi rinunciata; [REDACTED] non rispondeva al sollecito di pagamento inviatogli con lettera raccomandata del 3 dicembre 2024).

Il reclamante aggiungeva che [REDACTED] fosse insolvente, come si desumeva dalla domanda dallo stesso presentata di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari.

L'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza chiedeva che, in riforma dell'impugnato decreto, la Corte di Appello di Venezia dichiarasse l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], rimettendo gli atti al Tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2°, cod. crisi impr.

[REDACTED] non si costituiva nel procedimento di reclamo.

All'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, il Collegio richiedeva al ricorrente di documentare il rapporto tra l'Organismo di composizione della crisi e il gestore designato dott. [REDACTED] (onde accertare il credito dell'uno e il credito dell'altro, nonché l'eventuale potere del reclamante di fare valere in giudizio il credito del dott. [REDACTED], che non è parte del procedimento), nonché di prendere posizione circa la validità della "Previsione di compenso OCC" del 6 dicembre 2020, in particolare della clausola che prevedeva l'obbligo di corrispondere il compenso di Euro [REDACTED], oltre spese forfettarie ed iva, "indipendentemente dall'esito delle attività previste".

discuteva oralmente il reclamo e si riportava alle conclusioni contenute in ricorso.

La Corte riservava la decisione.

1. Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia di [REDACTED], non costituitosi nel procedimento di reclamo, malgrado la regolare notificazione del ricorso, perfezionatasi il 3 luglio 2025.

2. La “comunicazione di previsione di compenso Occ”, che [REDACTED] sottoscrisse il 6 dicembre 2020, prevedeva un compenso indicato in [REDACTED] oltre iva e spese forfettarie. Tuttavia, l’importo suddetto, la cui modalità di determinazione non viene esplicitata, comprendeva, come espressamente specificato nella stessa scrittura, sia il compenso per l’attività dell’Occ sia il compenso per l’attività del “gestore della crisi da sovraindebitamento”, dott. [REDACTED] designato dallo stesso Occ il 19 marzo 2020.

Il gestore compì l’attestazione di cui all’art. 9, 2° co., e all’art. 15, 6° co., l. n. 3/2012 e, con ricorso depositato il 20 dicembre 2020, il difensore di [REDACTED] chiese l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. La procedura fu aperta il 2 marzo 2021, ma la domanda venne rinunciata il successivo 27 marzo 2021.

3. Il ricorrente può agire in giudizio per fare valere anche il credito del gestore della crisi, in quanto il disposto dell'art. 11, 2° co., d.m. Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, fa divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

Il credito dell'Occ e del gestore non corrisponde, tuttavia, all'importo indicato in Euro [REDACTED]. Il compenso preventivato presupponeva necessariamente lo svolgimento di tutta l'attività di gestione, poiché non è stata compiuta l'attività successiva all'omologazione del piano (ora prevista dagli artt. 70 e 71 cod. crisi impr.: le comunicazioni ai creditori e l'attività di verifica e controllo relativa all'esecuzione del piano, la relazione finale).

Si può seriamente dubitare della validità della clausola predisposta dall'Occ che poneva a carico dell'assistito un compenso anche per attività non concretamente svolta, come nel caso in cui l'accordo non fosse omologato e quindi non avesse esecuzione, poiché il compenso - come si desume dall'art. 15, comma 9, l. 27 gennaio 2012, n. 3 e dagli artt. 14 e 15 del d.m. 24 settembre 2014 n. 202 - dev'essere necessariamente parametrato all'opera effettivamente prestata (per la stessa ragione è illegittima la previsione dell'art. 15, comma 9, del regolamento predisposto dall'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, secondo cui "il compenso è dovuto

indipendentemente dall'esito delle attività previste", laddove fosse interpretato nel senso che il compenso pattuito è interamente dovuto anche se l'attività non è stata interamente espletata).

Nella specie, un diritto al compenso, per quanto incerto nel *quantum*, è senz'altro maturato in capo all'Occ (per sé e per il gestore nominato), essendo stato predisposto il piano.

Pertanto, l'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza è legittimato a chiedere l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED], senza necessità di ottenere un preventivo accertamento giudiziale del credito.

4. Sussistono le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata.

L'insolvenza di [REDACTED] e l'esistenza di debiti scaduti e non pagati non inferiori ad Euro 50.000 (art. 268, 2° co., cod. crisi impr.) si desumono dal ricorso da lui stesso presentato nel dicembre 2020. [REDACTED], ex esercente un'impresa individuale edile (cessata nel settembre 2021), era gravato da un debito ipotecario, già scaduto, superiore ad Euro 300.000 e da un complessivo debito chirografario di circa Euro 250.000. Gli immobili, di cui era proprietario, erano sottoposti ad esecuzione. Con la liquidazione dell'attivo, non vi era la previsione di

soddisfare, se non in minima misura, i creditori chirografari.

Non vi sono elementi che consentano d'ipotizzare che la situazione di crisi sia stata superata dopo la rinuncia alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Al contrario, il ricorrente ha documentato che [REDACTED] ha subito, il 27 dicembre 2023, un ulteriore pignoramento di [REDACTED] e, l'8 marzo 2024, l'iscrizione di ipoteca giudiziale di Euro 100.000.

5. Attesa la natura del procedimento, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, sezione prima, decidendo sul procedimento di reclamo n. 315/2025 r.g.a., così ha deciso:

- accoglie il reclamo, revoca il decreto pronunciato il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento r.g. n. 80-1/2025 P.U. e contestualmente dichiara l'apertura della liquidazione controllata di [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);
- nulla per le spese;
- rimette gli atti al Tribunale di Vicenza per gli adempimenti di cui all'art. 270 cod. crisi impr.

Venezia, 2 ottobre 2025.

Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)

Il Presidente
(dott. Guido Santoro)



DIRITTO DELLA CRISI